



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3436/2024

Oggetto: FRATELLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI S.R.L., VIA ROMAIRONE 52R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. RILASCIATA CON A.D. N. 1607/2022. MODIFICA NON SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 320.00.

In data 24/12/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 dell’8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024 – 2026;

Visto il D.C.M. 26 maggio 2021, n. 17, recante “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

Visti

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. n. 159/2011 recante “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. Liguria 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la D.G.R. n. 1014/2012 recante “Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 18/99”;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

Preso atto che a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L. 7.04.2014, n. 56, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Premesso che

la Società Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita & Figli S.r.l. è autorizzata con A.D. n. 1607/2022 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non sito a Genova in Via Romairone 52 r;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 68911 del 20/11/2024 la Società ha chiesto di modificare il limite massimo attualmente autorizzato di trattamento del rifiuto classificato con codice EER 200301 pari a 1 t/giorno innalzandolo a 200 t/mese, fermo restando la capacità massima complessiva di trattamento autorizzata per l'impianto e pari a 188 t/giorno;

Ritenuto che la modifica possa essere inquadrata nell'ambito di una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/99 in quanto non variano i parametri tecnici del progetto approvato e la stessa rientra nei limiti massimi già autorizzati;

Considerato che

con nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 70974 del 29/11/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo all'aggiornamento del titolo autorizzativo, coinvolgendo gli enti interessati e fornendo 15 gg. di tempo agli stessi per avanzare eventuali osservazioni;

con la citata nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il nominativo del referente amministrativo;
- il nominativo del referente tecnico;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 45 giorni dalla data di invio dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;
- il domicilio digitale dell'amministrazione procedente;

alla scadenza della data indicata non risultano essere pervenute osservazioni in merito da parte degli enti coinvolti;

Atteso che

la Società ha chiesto di innalzare da 1 t/g a 200 t/mese il quantitativo massimo giornaliero di trattamento del rifiuto classificato con codice EER 20.03.01 "rifiuti urbani non differenziati" motivando tale richiesta con la crescita della richiesta di conferimento per tale tipologia di rifiuto da parte di grandi utenze non domestiche, intenzionate a conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani;

a parere della stessa il quantitativo attualmente fissato a 1 t/g risulterebbe insufficiente a soddisfare le crescenti richieste. Inoltre, dal momento che i flussi non sono costanti a livello giornaliero, richiede che venga individuato un limite mensile anziché giornaliero;

la Società rileva altresì che:

- pur essendo il limite del 5% di materiale organico putrescibile molto restrittivo, non ci sono stati superi, trattandosi di materiali secchi;
- la cernita consente l'avvio a recupero di oltre il 60% del rifiuto conferito, prevalentemente costituito da plastiche, carta, cartone;
- attualmente è autorizzata una capacità massima di trattamento complessiva pari a 188 t/g;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che

il rifiuto classificato con codice EER 200301 “rifiuti urbani non differenziati” è stato integrato nell’Autorizzazione Unica in capo alla Società Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita & Figli S.r.l. con A.D. 2397/2021, di modifica dell’Autorizzazione A.D. 1417/2012. Tale esigenza è nata a seguito della nuova definizione di rifiuti urbani introdotta con il D.Lgs. 116/2020 che, modificando l’art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, ha ampliato l’impiego di tale codice con riferimento alle utenze non domestiche;

al fine di circoscrivere la gestione del codice in questione, a seguito di contributo istruttorio da parte di Regione Liguria, sono state impartite prescrizioni gestionali nell’A.D. 2397/2021, di modifica dell’Autorizzazione A.D. 1417/2012;

le suddette prescrizioni sono riportate all’interno del vigente A.D. n. 1607/2022 (di rinnovo dell’A.D. 1417/2012) alla voce A – punto 6 e punti da 29 a 32;

con gli atti sopracitati è stata autorizzata la gestione di tale rifiuto limitatamente ai rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche ai sensi del contenuto degli Allegati L quater e L quinquies della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Atteso che nell’ambito dell’istruttoria di rilascio del presente provvedimento di modifica non sono pervenute motivazioni ostative da parte degli enti coinvolti;

Ritenuto, in analogia alle altre autorizzazioni rilasciate da questa amministrazione, di mantenere l’espressione della capacità di trattamento in termini di t/g, e pertanto di autorizzare un incremento del trattamento del rifiuto classificato con codice EER 200301 da 1 t/g a 10 t/g, ritenuto congruo con il limite richiesto di 200 t/mese parametrato sul numero di giorni lavorativi mensili, fermo restando il vincolo delle 200 t/mese massime richieste e nel rispetto del limite delle 188 t/g di trattamento complessive autorizzate;

Ritenuto pertanto che la modifica possa essere assentita, con le limitazioni sopra riportate e nel rispetto delle prescrizioni già impartite in ordine alla gestione del rifiuto in questione;

Considerato che per un mero errore formale nell’A.D. 1607/2022 all’Allegato 1 – Tabella Rifiuti – in corrispondenza del codice EER 200301 è stata erroneamente riportata l’attività di recupero D12 “*Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)*” anziché, come riportato in istanza dalla Società, D14 “*Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13*”;

Ritenuto pertanto opportuno sostituire l’attività di recupero D12 con l’attività D14;

Considerato che

ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il trasporto dei rifiuti è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare, tra gli altri dati, l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto;

la verifica del peso presso un impianto di gestione rifiuti è un elemento fondamentale per controllare che il trasporto degli stessi sia avvenuto regolarmente;

Ritenuto che debbano essere forniti alle autorità di controllo degli strumenti per verificare che i gestori degli impianti di smaltimento/recupero rifiuti provvedano ad effettuare i controlli sopra citati con adeguati sistemi di pesatura;

Ritenuto altresì che i rifiuti in uscita dagli impianti di recupero/smaltimento rifiuti debbano essere sottoposti a pesatura;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Ritenuto pertanto di dover impartire prescrizioni specifiche relative alla verifica dei pesi al fine di allineare la gestione dell'impianto in questione a quella degli impianti di medesima tipologia e autorizzati da questa amministrazione;

Atteso che

Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita & Figli S.r.l. in data 20.11.2024 ha effettuato a favore della Città Metropolitana di Genova il pagamento di € 320,00 quale contributo per le spese di istruttoria per l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica;

la Società risulta essere inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio c.d. "White List", previsto dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, della Prefettura di Genova;

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 76131 del 23.12.2024, riportante in allegato la relazione istruttoria di comparto;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Claudia Canepa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026 attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di poter approvare l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica presentata dalla Società Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita & Figli S.r.l., poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Tutto quanto ciò premesso,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

DISPONE

A. di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata con A.D. n. 1607/2022 a Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita & Figli S.r.l. relativamente all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito a Genova in via Romairone 52r, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. la prescrizione di cui alla lettera A, punto 6, dell'A.D. 1607/2022 è sostituita dalla seguente:

6. nell'ambito della capacità di trattamento dell'impianto autorizzata potrà essere trattata una quantità massima di rifiuto EER 200301 pari a 10 t/g, nel rispetto altresì del limite di 200 t/mese;

b. la voce "operazioni di recupero svolte" riportata nella Tabella Rifiuti in Allegato 1 all'A.D. 1607/2022, relativamente al codice EER 200301 è modificata come segue:

R12/R13 D13/D14/D15

c. sono inserite le seguenti prescrizioni integrative:

i. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a pesatura con gli esistenti sistemi atti allo scopo. Gli esiti delle pesate dovranno essere stampati, allegati ai FIR e registrati sul registro di carico e scarico rifiuti. Entro 90 gg dalla data di ricezione del presente atto dovrà essere adeguata la pesa a quanto richiesto con la presente raccomandazione. Dovranno essere conservati per almeno 3 anni gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate;

ii. entro 60 gg dalla data di ricevimento del presente atto la Società dovrà fornire il riscontro dell'ultima taratura effettuata; il sistema di pesatura dovrà essere sottoposto a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. 21.04.2017 n. 93 ed eseguite da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche. La Società dovrà conservare i certificati di taratura per almeno 5 anni;

iii. In caso di disservizio dei sistemi di pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto, la Società dovrà provvedere al loro ripristino nei tempi più brevi possibili e comunque dovrà immediatamente adottare altre modalità attendibili di ottenimento del peso dei carichi in ingresso ed in uscita dall'impianto. Si chiede alla Società di fornire la descrizione delle sopra citate modalità alternative di accertamento del peso dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto entro 60 gg dalla data di emanazione del presente atto;

iv. nel caso in cui la Società si avvalga di un sistema di pesata in disponibilità a soggetti terzi, la stessa dovrà verificare e chiedere copia dei certificati di taratura periodica triennale del sistema di pesatura, nonché rinnovare periodicamente il contratto per l'utilizzo del sistema di pesatura; tale contratto dovrà essere trasmesso a questa amministrazione.

B. di introitare la somma di 320,00 € versati da Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita & Figli S.r.l. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

INVIA

il presente atto a:

– Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita & Figli S.r.l.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- Regione Liguria;
- Comune di Genova;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese;
- Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

RAMMENTA

È fatto salvo tutto quanto contenuto nell’A.D.1607/2022, allegato per facilità di lettura, non in contrasto con il presente atto.

Per quanto non previsto dal presente atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo della Società attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia di gestione rifiuti.

La Società dovrà provvedere all’adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell’ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente.

Il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 34 giorni dalla presentazione dell’istanza avvenuta il 20/11/2024.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**